



Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore
LUIGI RUSSO
Monopoli (Ba)



Erasmus+

MONOPOLI - Via Procaccia, 111 - Tel. e Fax 080.8872591 – 080.4136282
C.M. BAIS05300C – C.Fisc. 93423280721
e-mail: bais05300c@istruzione.it – pec: bais05300c@pec.istruzione.it
www.iissluigirusso.edu.it  @IISS_LuigiRusso



REGOLAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO DELL'I.I.S.S. "LUIGI RUSSO" DI MONOPOLI

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 6/1 dell'8 settembre 2023

Articolo 1

1. Il Centro Sportivo Scolastico dell'I.I.S.S. "Luigi Russo" di Monopoli, da qui in avanti indicato semplicemente come C.S.S., è finalizzato all'organizzazione dell'attività sportiva scolastica di Istituto.
2. Finalità del C.S.S. è la promozione di iniziative intese a suscitare e consolidare nei giovani la consuetudine all'attività sportiva, come fattore di formazione umana e di crescita civile e sociale, con l'obiettivo di contribuire ad aumentare il senso civico degli studenti e migliorare tra loro l'aggregazione, l'integrazione e la socializzazione.
3. Il C.S.S. opera sulla base di eventuali progetti inseriti nel Piano dell'offerta formativa di Istituto e delle indicazioni che il M.I.M. comunica alle scuole attraverso le "Linee Guida" a carattere nazionale e territoriale ed attraverso le Circolari applicative che disciplinano tutte le attività di Educazione fisica, motoria e sportiva delle scuole di ogni ordine e grado.

Articolo 2

1. Il C.S.S. persegue i seguenti obiettivi:
 - favorire la crescita psicologica, emotiva e sociale, oltre che fisica degli studenti;
 - promuovere stili di vita corretti;
 - abituare gli studenti a vivere il proprio corpo con maggiore serenità e fiducia;
 - promuovere il confronto con gli altri per affrontare esperienze in comune e collaborare;
 - offrire la possibilità a tutti gli alunni di conoscere varie discipline sportive anche in ruoli differenti da quello di atleta (esempio: arbitro, segna punti etc);
 - offrire occasioni e momenti di confronto sportivo leale e corretto;
 - diffondere i valori positivi dello sport.

Articolo 3

1. Il C.S.S. è costituito dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da tre docenti designati dal Collegio, dei quali almeno due di Scienze motorie, da un rappresentante dei genitori, da uno degli studenti e da uno del personale ATA, designati dal Consiglio di Istituto.
2. Il C.S.S. si intende come validamente costituito anche in assenza di una o più di queste componenti, ad eccezione di quella dei Docenti, che deve comunque essere rappresentata.
3. Le riunioni del C.S.S. sono valide in presenza della maggioranza dei componenti.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, con voto palese.
5. In caso di parità nel numero di voti, prevale la mozione votata dal Dirigente o da colui che presiede la riunione su delega formale del Dirigente.

Articolo 4

1. Il Centro Sportivo Scolastico opera attraverso la costituzione di gruppi/squadre di studenti distinti per interessi o discipline sportive e per fasce di età, ponendo doverosa attenzione anche agli allievi disabili, con l'intento di contribuire alla promozione delle attività motorie per tutti e alla valorizzazione delle eccellenze.
2. Le attività programmate nel Centro Sportivo Scolastico sono finalizzate sia alla partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi, sia all'approfondimento di discipline sportive che non sempre è possibile svolgere in orario curricolare.

Articolo 5

1. Le ore di insegnamento curricolari di Educazione fisica, motoria e sportiva assolvono la funzione di fornire a tutti la preparazione di base e di far emergere propensioni, vocazioni ed attitudini dei singoli.
2. Il completamento della disciplina è affidato alle "Attività complementari di Educazione fisica", ore aggiuntive di avviamento alla pratica sportiva che possono essere svolte dai docenti della disciplina, fino ad un massimo di sei ore settimanali ciascuno.

Articolo 6

1. I docenti svolgono, su base volontaria, attività didattica aggiuntiva nella misura massima di sei ore settimanali per ciascuna cattedra completa di educazione fisica, come previsto dall'art. 87 del CCNL.
2. Le ore sono registrate e documentate dal docente di educazione fisica che le svolge su apposito registro, nel quale viene annotata anche la frequenza degli alunni.
3. Le ore, inoltre, sono monitorate e rendicontate al Dirigente scolastico per verificare la partecipazione degli alunni e l'effettivo svolgimento delle attività programmate.
4. Tale attività didattica aggiuntiva deve in particolare preparare e favorire la partecipazione degli studenti alle manifestazioni sportive nei vari livelli territoriali.

Articolo 7

1. Le “Attività complementari di Educazione fisica” di Istituto sono realizzate in orario extracurricolare e prevedono:
 - Preparazione e partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi;
 - Tornei sportivi tra classi e scuole;
 - Avviamento e/o potenziamento della pratica di sport sia individuali che di squadra;
 - Attività di fitness.
2. In orario curricolare possono essere realizzati specifici progetti sportivi proposti dal M.I.M., da Enti locali, Associazioni sportive etc. o dagli stessi insegnanti, purché regolarmente approvati dagli Organi Collegiali e inseriti nel PTOF dell’Istituto.

Articolo 8

1. Le “Attività complementari di Educazione Fisica” si svolgono di norma utilizzando le attrezzature e gli impianti sportivi dell’Istituto, sia all’aperto che indoor, in via Procaccia e in via Beccaria, secondo un calendario che i Docenti referenti delle attività concordano con il Presidente del C.S.S.

Articolo 9

1. Il C.S.S. è aperto alla formazione di reti e/o collaborazioni tra scuole, enti di promozione sportiva, società sportive, organizzazioni del “terzo settore”.

Articolo 10

1. Tutti gli studenti della scuola possono liberamente iscriversi alle attività sportive extra curricolari.
2. Gli alunni manifestano la propria libera volontà di aderire alle varie attività sottoscrivendo il modulo di iscrizione predisposto dal docente responsabile.
3. Per gli alunni minorenni la partecipazione alle attività viene autorizzata, su apposito modulo, dai genitori o da chi ne fa le veci.

Articolo 11

1. Il presente Regolamento entra in vigore con la sua pubblicazione sul sito web dell’Istituto ed è valido fino a revisione o abrogazione da parte del Consiglio di Istituto.